



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 5
Arenella Vomero

Verbale n. 10

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co.2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., attraverso il Mercato Elettronico della PA (MePA) tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "Il Cucciolo" della Municipalità 5.
Fondo SIEI 2018 (Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione).
Importo a base d'asta € 263.138,50 oltre iva (se dovuta).

Determina a contrarre del Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 5, n.8 del 16/07/2019.

CIG 7979456765 CUP B69D19000020005

Il giorno 7 del mese di ottobre 2019, alle ore 16,15 presso gli Uffici della Direzione della Municipalità 5, in Napoli, Via Raffaele Morghen 84, è convocata la Commissione Giudicatrice così costituita:

dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro Presidente
Direttore Municipalità 3 Stella S.Carlo all'Arena

dott.ssa Nicolina Montesano Componente
Istruttore Direttivo Amministrativo Municipalità 5

dott.ssa Stefania Annibale Componente
Assistente Sociale Centro servizi Sociali Municipalità 5

Il segretario verbalizzante della commissione è la sig.ra Marina Troiani, istruttore amministrativo del Servizio Gestione Attività Territoriali Municipalità 5.

Assiste alle operazioni di gara la dott.ssa Giuseppina Silvi, Direttore e Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali nonché Direttore della Municipalità 5, in qualità di punto ordinante e punto istruttore della R.d O. nonché responsabile del procedimento di affidamento.

La Commissione si è autoconvocata in seduta riservata per fornire riscontro, in vista della seduta pubblica fissata per il giorno 8 ottobre 2019 per l'apertura delle buste economiche, alla Nota del 4.10.2019, inoltrata al rup della procedura in essere dalla Società La Rete, esclusa dalla procedura per le motivazioni di cui al verbale della seduta riservata del 24.9.2019, notificate all'interessata, attraverso la piattaforma MEPA in data 3.10.2019.

La Società La Rete, attraverso il documento allegato al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale, ha chiesto, sostanzialmente di essere riammessa alla procedura sostenendo che le censurate difformità del progetto, in ordine alla proposta di orari diversi da quelli prescritti dal Capitolato, sono imputabili a "errori materiali";

La Commissione esamina la richiesta e le motivazioni che sorreggono la stessa.

Sulla scorta delle considerazioni già svolte, propedeutiche al provvedimento di esclusione, e dello studio effettuato, che pure ha preceduto la detta determinazione, conviene che la richiesta non possa essere accolta e che vada confermata l'esclusione della Società per le motivazioni che seguono.

La Commissione ritiene che:

Premesso che l'errore materiale va qualificato quale errore dovuto a svista o disattenzione, che non evidenzia un'anomalia, in materia di appalti pubblici, l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato «ictu oculi» dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (C. d S., 5a, 11.1.2018, n. 113).

In siffatta materia si applica il principio generale della immodificabilità dell'offerta, per assicurare imparzialità e trasparenza dell'agire della stazione appaltante, ma anche la concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale.

Alla luce di questa premessa il Consiglio di Stato ha ribadito che nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti.

Le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente atteso che in relazione alle stesse resta precluso l'utilizzo del soccorso istruttorio, secondo la previsione dell'art. 83, comma 9, del d.l.vo n. 50/2016.


Su quest'ultimo punto, va rilevato che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 9/2014, in tema di 'soccorso istruttorio', ha chiarito che il principio in questione è volto a dare rilievo al principio del favor participationis e della semplificazione, ciò, però, all'interno di limiti rigorosamente determinati, quale, ad esempio, quello dettato dal principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione.

Nel caso dell'offerta tecnica della Società La Rete alla pagina 6 il progetto è stato elaborato e declinato con la programmazione (dei contenuti) e l'indicazione (dei servizi) di fasce orarie che, in maniera incontrovertibile, evidenziano e precisano l'uscita alle ore 16, 00.

La predetta e censurata difformità, sostanziale e giuridicamente rilevante, non è superabile dal rilievo eccepito dalla concorrente a sostegno dell'errore materiale che risiederebbe nella esatta indicazione dell'orario riportata alla pagina 1.

Detto riferimento orario, piuttosto che un errore materiale, si appalesa quale mero preambolo e del documento progettuale, elaborato oltre.

Di fatto la concreta, e unica, prospettazione ed elaborazione oraria del servizio è quella contenuta alla pagina 6 della offerta tecnica che è e resta contraria al Disciplinare ed al Capitolato, e



costituisce una irregolarità, recte difformità, insanabile dell'offerta in quanto investe un elemento essenziale del contratto (regolato dal capitolato Prestazionale) ed è tale da precludere la valutazione del progetto perchè attiene ad un elemento essenziale dell'offerta.

Ne consegue che l'Amministrazione - stazione Appaltante - è tenuta ad escludere la ricorrente dalla procedura selettiva, non rilevando nel caso di specie un errore materiale di immediata percezione ed essendovi un insanabile contrasto tra l'offerta, il capitolato ed il disciplinare.

In tema il Tar Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza n. 679/2017 ha chiarito che "per giurisprudenza pressoché costante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2016, n. 627) il soccorso istruttorio è consentito soltanto laddove si tratti di correggere mere sviste oppure refusi ed errori materiali, non anche di integrare o completare offerte.

Per tali motivi ha trovato applicazione l'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui esclude dalla possibilità del soccorso istruttorio le irregolarità essenziali riguardanti l'offerta e legittima quindi l'estromissione dalla gara dell'offerta economica.

La Commissione, pertanto, conferma l'esclusione dalla partecipazione della Società La Rete e da mandato al rup di comunicare all'interessata l'esito della valutazione nei sensi dianzi esposti, a mezzo la piattaforma MEPA.

Del chè è verbale chiuso alle ore 17,00.

